



**TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE**

r.g.a.c. xxx

Il Giudice Unico,

visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

letta la domanda con cui la ALFA ha richiesto alla BETA srl il ristoro dei danni patiti (spese di riparazione e fermo tecnico) in conseguenza dei vizi riscontrati sull'autocarro meglio descritto in atti;

osservato che la convenuta ha eccepito la decadenza dalla garanzia e comunque l'esistenza di patto limitativo della stessa per quelli relativi al solo motore;

considerato che il presente giudizio rinviene da riassunzione di altro procedimento incardinato presso il Tribunale di X e conclusosi con declaratoria di incompetenza per territorio a seguito di adesione dell'attore ex art. 38 cpc;

considerato che non è contestato che le eccezioni formulate dalla convenuta siano state tempestivamente proposte anche innanzi al Tribunale di X, tenuto conto del tenore della memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 cpc in cui l'attrice ha preso posizione sulle medesime questioni;

osservato in diritto che a) "in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunciato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c." (Cassazione civile, sez. II, 14/05/2008, n. 12130); b) "Il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c. per l'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta decorre dall'effettiva scoperta dei medesimi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa, non essendo sufficiente il semplice sospetto" (Cassazione civile, sez. II, 16/03/2011, n. 6169 e Cassazione civile, sez. II, 10/03/2011, n. 5732);

considerato che nel caso di specie l'eccepita decadenza dalla garanzia parrebbe per le riparazioni avvenute sulla parte elettronica e franante, vista l'epoca delle riparazioni e della contestazione dei vizi come da raccomandata a/r in atti, laddove gli atti di causa e la natura degli ulteriori difetti evidenziati (inerenti l'assetto del mezzo) metterebbero in dubbio l'operatività della limitazione di garanzia;

P.Q.M.

visto l'art. 185 bis cpc, attesa l'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto in punto risarcitorio e tenuto conto della posizione meno esasperata di parte attrice manifestata nella proposta conciliativa esibita agli atti,

PROPONE ALLE PARTI

a fini conciliativi la definizione della controversia con il pagamento da parte della convenuta ed in favore dell'attrice dell'importo di € 6.000,00, oltre contributo alle spese in favore della convenuta di € 1.700,00 oltre accessori, in considerazione anche della questione preliminare sollevata dalla parte convenuta per la semplicità del *thema decidendum* e visto lo stato della controversia;

ACCORDA ALLE PARTI

un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della

loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l'equa riparazione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc,

RINVIA

all'udienza del _____ per valutare gli esiti della proposta ex art. 185 bis cpc, con invito ai difensori di far comparire le parti per quella data onde valutare, nel contraddittorio, il contenuto della proposta ovvero di nuove proposte conciliative/transattive.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi alle parti.

Bari,xxx

Il Giudice